

Non poche perplessità suscita, poi, la divisione fra piano territoriale e piano socio-economico e ciò perchè, in un'area protetta, il quadro della pianificazione territoriale ed economica deve essere unitario se si vuole realizzare il coordinamento tra conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Né siffatta esigenza di considerazione unitaria dei due suindicati profili può ritenersi soddisfatta, ad avviso della Corte, dalla coordinazione dei relativi procedimenti attraverso un giudizio valutativo incrociato da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente e da parte della Comunità, così come risulta dalla normativa vigente.

Analoghe considerazioni vengono formulate anche per l'approvazione del regolamento del parco il cui procedimento si snoda attraverso il parere degli enti locali interessati nonché l'intesa con le regioni e le province autonome interessate.

Anche la procedura di partecipazione dei soggetti contro e cointeressati prevista per il piano del parco non sembra esente da osservazioni atteso che non soddisfa, ad avviso della Corte, quell'esigenza di consenso che è indispensabile per le scelte fondamentali del regime giuridico e della gestione interna del parco, scelte che avvengono attraverso il piano.

Una diversa forma di partecipazione, peraltro non ignota al sistema ordinamentale (tipo alcune tecniche di consultazione utilizzate nella valutazione di impatto ambientale), avrebbe consentito, soprattutto in funzione di armonizzazione ponderazione e bilanciamento degli opposti interessi, l'intervento dei soggetti coinvolti come una funzione dinamica da realizzarsi all'inizio ed anche durante l'attuazione del piano e non soltanto tra l'adozione e l'approvazione così come previsto dalla legge quadro.

2.3 La legge quadro suindicata ha previsto (art. 35) che la disciplina dell'Ente Parco Gran Paradiso venga ai suindicati principi adeguata, fatti salvi i rapporti di

lavoro e previe intese con le regioni Val d'Aosta e Piemonte, tenendo conto delle attuali esigenze, specie in materia di funzionalità delle sedi e di sorveglianza.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, all'adeguamento può provvedersi con decreto ministeriale anzichè con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 35 citato, fatta salva (come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6-15 luglio 1974), l'esigenza dell'intesa con le regioni.

Soltanto a distanza di sei anni dalla entrata in vigore della legge quadro n. 394 è stato adottato il previsto decreto di adeguamento (D.M. del 20 novembre 1997, n. 436). Tale ritardo che, come già fatto presente nella precedente relazione, è da ricollegare solo in parte alle difficoltà di raggiungere un'intesa fra le due Regioni interessate, ha comportato fin dal marzo 1994 il commissariamento dell'ente, stante l'impossibilità di procedere alla nomina di nuovi organi di amministrazione e la mancata attuazione di processi essenziali per la vita e lo sviluppo del parco, quali l'elaborazione del piano del parco e del piano pluriennale economico e sociale.

Il Consiglio direttivo, nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 4 agosto 1998, con deliberazione n. 42 del 27 settembre 1999, ha elaborato uno schema di statuto che è stato sottoposto al parere della Comunità del Parco e sarà successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente per la verifica di legittimità. In esso viene fatta menzione delle norme di cui al D.Leg.vo n. 29/93 e successive modificazioni, in tema di responsabilità dirigenziale, in tema di responsabilità con riferimento ai procedimenti amministrativi ed anche in tema di controllo di gestione, come indicato nell'ex art. 20 del predetto decreto, oggi sostituito dalle norme del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286.

Per quanto concerne la bozza di statuto si rileva quanto segue:

il comma 2 dell'art. 1, con il quale venivano individuate le due sedi (legale ed amministrativa), è stato stralciato in sede di deliberazione del Consiglio Diret-

tivo (n. 42 del 27 settembre 1999) nonostante che l'art. 1, 2° comma, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 novembre 1997, n. 436 (di adeguamento della disciplina del parco ai principi della legge n. 394/1991), indicasse espressamente che lo statuto dovesse ridefinire le sedi dell'ente tenuto conto delle disposizioni dell'art. 35 della stessa legge. Ciò comporta, che ove, confermata nell'attuale stesura, poichè l'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 stabilisce la sede a Torino ed un ufficio distaccato ad Aosta, la norma si porrebbe in contrasto con il principio della territorialità della sede dell'ente previsto dall'art. 9, I comma della legge 394/1991;

- al comma 5 dell'art. 33 (piano pluriennale economico e sociale) è stato previsto che il piano venga modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione e venga aggiornato, con identiche modalità ogni dieci anni.

Anche per tale ultima norma, ove confermata, potrebbe configurarsi un contrasto con il comma 6 dell'art. 14 della legge 394 del 1991, il quale stabilisce che il piano in questione ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Ambedue le questioni vengono quindi segnalate per le determinazioni e le iniziative di competenza della responsabile Amministrazione vigilante.

Tra le normative dell'ente è da annoverare il regolamento organico del personale, approvato dai competenti ministeri vigilanti in data 16 ottobre 1980, che però ha bisogno di essere modificato in più parti al fine di adeguarlo alla disciplina sopravvenuta in materia.

In assenza di un regolamento amministrativo e contabile, l'Ente applica il D.P.R. 696/79.

Con deliberazioni commissariali è stata adottata la normativa in ordine alle spese in economia e quella relativa alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi dell'Ente, quest'ultima regolarmente approvata dal Ministero vigilante.

2.4 Sul piano normativo va comunque risolto il problema della difformità dell'assetto organizzativo dell'ente rispetto alla sopravvenuta disciplina normativa prevista nella legge quadro sulle aree protette, del quale si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1° della legge quadro, l'ente parco ha sede amministrativa e legale all'interno del proprio territorio, con previsione finalizzata a valorizzare lo stretto legame con l'area protetta.

Tale finalità ha trovato conferma nella giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata in merito ai rapporti tra la previsione dell'art. 9, comma 1, e la norma transitoria di cui all'art. 35, 1° comma, che ha stabilito che, per i parchi già esistenti al momento della entrata in vigore della legge quadro (Parco Nazionale degli Abruzzi e Parco Nazionale del Gran Paradiso), si sarebbe provveduto ad adeguare con D.P.C.M. la relativa disciplina ai principi della legge 394, tenendo conto "delle attuali esigenze con particolare riguardo alle funzionalità delle sedi e alla loro sorveglianza".

In particolare, il Consiglio di Stato, nel confermare una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che si era pronunciato sull'analogo problema riferito al Parco d'Abruzzo, ha motivatamente ritenuto che "quello della territorialità della sede dell'Ente parco è uno dei principi fondamentali (della più volte richiamata legge quadro) e quindi non suscettibile di essere derogato, se non per espressa previsione di legge".

Orbene alla luce del suindicato orientamento interpretativo, ritiene la Corte che l'Amministrazione vigilante – stante sul punto il silenzio della normativa di adeguamento adottata con D.M. del 20 novembre 1997, n. 436 – non possa non porsi il problema dell'attuale vigenza del D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 che, all'art. 1, comma 1, prevede per il P.N.G.P. la sede in Torino ed un ufficio distaccato ad Aosta.

E ciò al fine di dare alla questione “sede” una soluzione – eventualmente normativa – uniforme a quella dell’altro parco storico, pienamente giustificata dalla omogeneità di situazioni connotate dalla ricorrenza di omologhi elementi soggettivi ed oggettivi.

3. La funzione di vigilanza

3.1. La funzione di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni del Consiglio direttivo trova, allo stato, la sua disciplina fondamentale nelle seguenti fonti normative primarie tutte applicabili – nel periodo considerato – negli ambiti di operatività di seguito indicati: la legge 70/1975 e la legge 394/1991.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 25, 2° comma e 29, 1° comma, della legge 70 è soggetta ad approvazione del Ministero vigilante di concerto con quello del Tesoro la delibera di adozione del regolamento organico del personale e dell'ordinamento dei servizi.

A norma del richiamato art. 29 sono, poi parimenti, soggette ad approvazione del Ministero vigilante di concerto col Ministro del Tesoro le delibere concernenti a) la definizione o la modifica della consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti gli uffici stessi; b) l'aumento o la modifica degli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le deliberazioni relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi è prescritta la sola comunicazione ai sensi rispettivamente dell'art. 30, 3° comma della legge 70 (che tuttavia fa salve le norme in vigore sull'approvazione) e dell'art. 32 ultimo comma del D.P.R. 696/1979.

La legge quadro 394/1991 prevede all'art. 9 la vigilanza sugli enti parco.

A fronte di un siffatto quadro normativo che non specifica l'ambito di operatività del suindicato potere di vigilanza, il Ministero dell'Ambiente ha interpellato il Consiglio di Stato che, con il parere del 15 febbraio 1999, ha precisato che la vigilanza – diversamente da quanto prospettato dall'Amministrazione richiedente – non può identificarsi e ridursi negli specifici poteri di controllo tutorio sugli atti indicati negli articoli 29 e 30 della legge n. 70/1975, ma comprende anche il controllo di legittimità di tutti gli atti dell'ente non sottoposti ad approvazione, nel

pieno rispetto del principio di autonomia, posto che un tale tipo di controllo si esaurisce e si contiene in un giudizio di conformità a quanto obiettivato nelle norme.

A siffatto orientamento interpretativo si è attenuta l'Amministrazione. Di conseguenza la vigilanza sugli enti parco si svolge oltre che sui documenti contabili fondamentali degli enti suddetti (bilancio di previsione, conto consuntivo) anche sugli atti che adottano e sull'attività gestionale che pongono in essere.

Tale vigilanza che, a decorrere dal 1998, si appalesa caratterizzata da tempestività di interventi che riguardano gli aspetti più diversi della poliedrica attività che gli enti svolgono, si traduce, anche in considerazione dei suoi contenuti, in una sicura guida per gli stessi non disgiunta dall'apertura al dialogo per le tesi talora non collimanti di cui questi ultimi si facciano portatori.

Frequentemente, in conseguenza degli interventi di vigilanza, atti deliberativi o fatti gestionali degli enti vengono annullati o modificati e poichè, solitamente, gli atti deliberativi degli organi degli enti non vengono portati ad esecuzione se non dopo la pronuncia dell'Amministrazione vigilante, l'intervento di quest'ultima evita lo svolgimento di attività non conforme a legge o quanto meno non opportuna sotto il profilo gestionale.

Al fine di coordinare l'azione degli enti e di richiamare l'attenzione sugli obblighi imposti dalle leggi o su fatti e vicende che potrebbero influire sulla gestione, il Ministero dell'Ambiente ha diramato una serie di note e di direttive, che della vigilanza costituiscono una naturale logica espressione. Siffatta attività di indirizzo e coordinamento, che si pone a monte dell'attività di gestione degli enti, conformandola, può essere esemplificativamente richiamata.

Così, delle 79 direttive diramate a decorrere dal giugno 1997, meritano di essere ricordate in particolare quelle concernenti l'adozione dei provvedimenti di urgenza, l'individuazione dei parametri di ripartizione dei fondi, la disciplina del contratto di lavoro del Direttore del Parco, il gratuito patrocinio dell'Avvocatura

di Stato, lo statuto tipo, le procedure concorsuali del personale, l'attività di pianificazione degli Enti parco, il riaccertamento dei residui attivi e passivi, le spese di rappresentanza.

3.2. Sempre nell'ambito del potere di coordinamento suindicato si inquadra la formulazione di un tipo di statuto e di regolamento di amministrazione e contabilità che certo non vuole, sostituire o mortificare, in nome di un'esigenza di uniformità, il potere normativo degli enti, ma solo essere di ausilio agli stessi che dovranno, pertanto, adattarne il testo alle concrete situazioni che, pur nella identità di compiti e funzioni, possono essere diverse per ogni ente.

Va, però, rilevato come le disposizioni contenute nel regolamento tipo anzidetto oltre a rilevarsi, salvi minimi mutamenti, pedissequa di quelle dettate, per gli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, dovranno in alcune parti essere modificati per adattarli alle sopravvenute esigenze di disciplina di cui alla legge 23 giugno 1999, n. 208 (che prevede l'obbligo degli enti e organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2° del D.L.vo n. 29/1993 di adeguare il sistema di contabilità ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94) e al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 419.

Inoltre una più puntuale attuazione richiede il principio di separazione tra indirizzo politico e gli atti di amministrazione e gestione delineata nello schema di statuto sulla base delle indicazioni formulate dall'art. 3, comma 2° del decreto legislativo n. 29/93, come riformulato dall'art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80.

Infatti, da una lettura attenta dello stesso emergono alcuni aspetti che meritano di essere evidenziati.

In particolare, per quanto concerne le funzioni spettanti al Presidente (art.6, punto 7, lettera a), occorre rilevare che questi, oltre ad avere la rappresentanza legale dell'Ente, "definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare" ed impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. Con tali

funzioni lo schema di statuto sembra riconoscere, implicitamente, al Presidente il compito di direzione politica in attuazione dell'art. 3 del D.L.vo 29/93⁶.

Orbene siffatta competenza programmatica, peraltro non riconducibile alla normativa della legge quadro che all'art. 9 riserva al Consiglio direttivo ogni decisione "in merito a tutte le questioni generali", non si appalesa coordinata con l'art. 12 dello statuto che prevede, sia pure con diversa accezione, una competenza del suindicato organo collegiale in ordine alla determinazione dell'indirizzo programmatico e alla definizione degli obiettivi da perseguire, creando, in tal modo, non poche difficoltà sul piano ermeneutico e rischi di confusione e sovrapposizione nella successiva fase attuativa.

Di ciò ha preso atto il Ministero vigilante il quale, nelle vie brevi, ha comunicato che, in merito, sono allo studio modifiche delle norme previste nello statuto tipo anche allo scopo di adeguarle alla sopravvenuta normativa di cui alla legge 22 dicembre 1998, n. 426 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Una più adeguata formulazione richiede, inoltre, il punto 7 dello stesso articolo ove è stabilito che il Presidente...." assegna al Direttore in tutto o in parte le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'ente per il perseguimento degli obiettivi fissati".

La locuzione "....in tutto o in parte...." merita qualche riflessione.

Innanzitutto essa appare in contrasto con quanto ribadito nel successivo art. 26 di detto schema, dove si dichiara che il Direttore del parco "...adotta gli atti di ge-

⁶ In merito occorre tuttavia precisare che naturale destinatario delle funzioni di direzione politica è senz'altro il Consiglio Direttivo che secondo quanto stabilito dall'art. 9 della legge 394/91 "...delibera in merito a tutte le questioni generali...." Ciò risulta anche confortato da quanto stabilito dallo stesso schema di statuto nell'art. 12 che in merito alle funzioni del Consiglio direttivo così recita: "Il consiglio direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltrechè ai criteri di economicità di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti".

stione tecnica, amministrazione e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'ente... esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie...".

Risulta evidente che per svolgere tali compiti al Direttore devono essere assegnate in tutto (e non in parte) le risorse finanziarie a disposizione, altrimenti questi non sarebbe nemmeno responsabile dei risultati dell'azione svolta e della gestione delle risorse impiegate.

La locuzione di cui sopra appare altresì in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 del D.L.vo 29/93 sostituito dall'art. 9 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, in merito all'impossibilità dell'organo politico (Presidente) di avocare a sé o adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

In definitiva al Direttore del Parco in qualità di dirigente responsabile dell'attività amministrativa e di gestione, devono essere assegnate tutte le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente e ciò anche nell'intento - voluto dal legislatore - di conferire una maggiore autonomia decisionale al dirigente che dovrà poi rispondere dei risultati raggiunti.

Occorre, infine, rilevare che la necessaria rimodulazione delle competenze del direttore in adempimento alla prevista distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione finanziaria, tecnica e amministrativa prevista dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successivi interventi correttivi, non può non attrarre nella sfera di attribuzione del Direttore del Parco anche la concessione del "nulla osta" attualmente di competenza del Presidente. Quanto sopra anche in attuazione dell'art. 45, comma 1° del citato D.L.vo n. 80/98, con cui viene disposto che a decorrere della data di entrata in vigore della legge delegata le disposizioni previgenti attributive ad organi di governo del potere di emanare atti di gestione "si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Pur compreso nella vigilanza, il Ministero dell'Ambiente non ha esercitato alcun potere ispettivo per accertare "in loco" lo stato di attuazione delle complesse

e molteplici finalità assegnate dalla legge quadro agli enti parco, e ciò stante la carenza di una struttura che, ad avviso della Corte, sarebbe necessaria anche nella considerazione che trattasi di enti a finanza prevalentemente derivata.

4) *L'attività di controllo interno*

La legge n. 20/94 - come sottolineato da questa Sezione con determinazione n. 56/95 - nella nuova modulazione ed articolazione del controllo sulla gestione valorizza la funzione del Collegio dei sindaci o organo similare, chiamato a svolgere un'approfondita azione di segnalazione e di stimolo nei confronti dei responsabili dell'attività di gestione e, dall'altra, ad offrire alla Corte dei conti, nella sua qualità di organo di controllo esterno, utili elementi per una completa ponderazione e valutazione dei principali fatti gestionali nel quadro normativo disegnato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'art. 9 della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, così come peraltro il precedente ordinamento, prevede tra gli organi dell'ente parco il Collegio dei revisori dei conti che, al pari degli altri, dura in carica cinque anni ed esercita il riscontro contabile sugli atti secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco.

In concreto l'attività del collegio - per quanto emerge dai verbali delle sue sedute - peraltro, non sempre tempestivamente trasmessi - pur svolgendosi nel rispetto delle scadenze di legge, non sembra possa considerarsi adeguata espressione dei compiti ad esso demandati dell'ordinamento.

E' mancata - secondo la Corte - una specifica attività intesa a fornire all'ente le indicazioni ed i suggerimenti necessari sia sotto il profilo gestionale sia sotto quello giuscontabilistico, anche con riferimento agli atti di impegno relativi alle spese in conto capitale fondati su meri progetti.

Del pari non può non sottolinearsi l'intempestiva segnalazione relativamente alle carenze degli inventari, alla omessa istituzione di un registro dei beni ammortizzabili e al mancato aggiornamento del valore storico dei beni, stante l'assenza di rivalutazione o svalutazione dei valori iscritti a registro.

In sostanza l'esame di detto collegio ha riguardato prevalentemente il mero accertamento dei profili contabili finanziari senza esprimere, come pure è richiesto dall'ordinamento interno della Ragioneria Generale, valutazioni afferenti - tra l'altro - la valenza programmatica del bilancio preventivo, la proporzionalità delle spese generali alla struttura organica dell'ente, l'economicità delle stesse, il rapporto tra spese istituzionali e spese per l'acquisto di mezzi e servizi. Per quanto concerne i consuntivi è mancato ogni giudizio sulla gestione, là dove, invece, la circolare vademecum del Ministero del tesoro n. 5 in data 21 gennaio 1997 configura l'intervento dell'organo interno come la "summa" dell'attività di consulenza e controllo svolta nel corso dell'esercizio e in cui "vanno formulate valutazioni e giudizi sulla gestione riassumendo anche quanto attestato nei verbali redatti in corso di esercizio".

Il corretto adempimento di quest'obbligo agevolerebbe il compito spettante alla Amministrazione vigilante di esprimere una definitiva valutazione di merito attraverso una motivata pronuncia sull'attività gestionale dell'ente per il periodo cui si riferisce il conto consuntivo, consistente in un giudizio sulla regolarità della gestione stessa e sul grado di perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Organi

5.1. Per quanto concerne gli organi del P.N.G.P. è da rilevare che il decreto del 20 novembre 1997 di adeguamento dell'ordinamento dell'ente ai principi della legge quadro ha sostanzialmente ripreso l'organizzazione tipica da quest'ultima prevista apportando delle modifiche nei procedimenti amministrativi di nomina degli organi e nella loro composizione al fine di recepire anche la rappresentanza delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte, nel Consiglio Direttivo, nella Giunta e nel Collegio dei revisori.

Ciò premesso, dopo un lungo periodo di commissariamento, connesso al ritardo dell'emanazione della suindicata normativa di adeguamento, con decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 1998 è stato nominato il Consiglio Direttivo cui è seguita, con decreto del 30 novembre 1998 la nomina del Presidente dell'Ente. Con deliberazione del 21 gennaio 1999 il suindicato organo collegiale ha nominato la Giunta esecutiva composta da 5 membri, che, pur non essendo in grado di funzionare a pieno diritto, considerato che lo statuto da cui essa trae normativamente la propria legittimazione e le proprie attribuzioni non ancora viene deliberato dal Consiglio Direttivo, tuttavia svolge, sul piano fattuale, un importante ruolo consultivo e propositivo nell'ambito della attività del parco.

In conformità all'art. 10 della legge n. 394/91 è stata istituita la Comunità del Parco formata dai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, dal Presidente della Provincia di Torino, dai sindaci di 13 comuni e dai Presidenti delle due comunità montane, tutti residenti nel territorio del Parco.

Con decreto ministeriale del 25 maggio 1998 il Ministro dell'Ambiente ha provveduto, in base all'art. 9 comma 11 della suindicata legge quadro, nel testo sostituito dalla legge n. 9 dicembre 1998, n. 426, alla nomina del Direttore.

Dall'esame delle presenze, nel corso del 1999, dei membri dei vari organi dell'ente è emerso, in sede ispettiva, che la percentuale di presenza media degli stessi è del 91% per il Consiglio direttivo; e del 95,5% per la Giunta esecutiva.

Più bassa risulta la percentuale di effettiva presenza alle riunioni dei membri della Comunità del parco, che si attesta a 76,35.

E' appena il caso di rilevare che la numerosa composizione di detto organo impedisce il regolare svolgimento dei compiti assegnatigli; maggiore funzionalità potrebbe essere ottenuta con la previsione di una delega da parte dei rappresentanti delle varie istituzioni.

Per il collegio dei revisori dei conti, che attualmente risulta composto di 2 membri considerato che quello di spettanza delle regioni non è ancora stato nominato, si riscontra una percentuale totalitaria di presenza effettiva.

5.2. La misura dei gettoni di presenza e delle indennità di carica spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti parco, già stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 4 agosto 1994, è stata aggiornata con decreto del 9 dicembre 1998 nei seguenti importi lordi mensili:

- Presidente: lire 5.373.000;
- Vice Presidente: lire 1.612.000;
- componenti Giunta esecutiva: lire 282.000;
- componenti Consiglio direttivo: lire 151.000;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti: lire 330.000;
- componenti del Collegio dei Revisori dei conti: lire 218.000.

Il gettone di presenza per la partecipazione, ai comitati e alle commissioni previste dalla legge 394/1991 è fissato in lire 67.000 al lordo delle ritenute di legge.

6. Struttura organizzativa

6.1. Per l'attuazione delle finalità istitutive affidategli dalla legge l'Ente si avvale di una struttura organizzativa articolata in due unità organiche (Affari generali, Amministrativa e Tecnica; Scientifica, Sanitaria e della Sorveglianza) ordinate nei seguenti servizi:

Servizio affari generali, pubbliche relazioni e segreteria	Torino
Servizio amministrativo-contabile	Aosta
Servizio tecnico e urbanistico	Aosta
Servizio turistico	Torino
Servizio botanico vegetazionale	Val Notey (TO)
Servizio scientifico	Torino
Servizio sanitario	Noasca (TO)
Servizio di sorveglianza	Valli del Parco

Il delineato apparato organizzativo articolato in otto servizi sembra appalesarsi coerente con l'esigenza di disporre di una struttura agile attraverso cui si estrinsechi, anche tramite articolazioni interne di uno stesso servizio, lo stretto rapporto di funzionalità che esiste fra l'assetto organizzativo e categoria di interessi omogenei per i singoli settori.

In ogni caso la Corte ritiene, in merito, che sarebbe opportuno, stante la identità strutturale e funzionale dei singoli enti parco, che venisse adottato, anche in attuazione del d.l.vo 29/1993 e successive modificazioni, uno schema tipo di organizzazione interna e di ripartizione di compiti fra unità di servizio, aderente all'elemento costante rappresentato dallo stretto nesso che deve esistere tra la struttura organizzativa e la soddisfazione degli interessi generali canonizzati nella legge quadro.